

1. EVOLUZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI (D.Lgs. 36/2023 modificato con D.Lgs. 209/2024 cd. Correttivo)

1.1

Com'è evoluta la digitalizzazione delle costruzioni?

La digitalizzazione delle costruzioni è evoluta in funzione della crescita della capacità di gestire e scambiare dati. Sono individuabili 4 diversi livelli di maturità BIM, ogni livello indica quanto e come vengono utilizzati strumenti digitali e processi collaborativi:

Livello 0: uso esclusivo del CAD 2D e/o carta, nessuna collaborazione;

Livello 1: introduzione di elementi 3D, in ambiente condiviso;

Livello 2: federazione di modelli separati con scambio controllato di informazioni, spesso tramite formati aperti come IFC;

Livello 3 (iBIM): gestione integrata dei dati con piena interoperabilità, accesso condiviso ai dati e automazione avanzata dei processi.

Livello	Descrizione	Formato Dati
Livello 0	CAD 2D, nessuna collaborazione	DWG, PDF, cartaceo
Livello 1	CAD 3D, no dati informativi	DWG, XLS
Livello 2	BIM collaborativo, IFC, ACDat	IFC, COBie, BCF
Livello 3	Digital Twin, integrazione totale	IFC, IoT, API

1.2

Qual è la parola chiave nel contesto della digitalizzazione delle costruzione, e quindi del BIM?

La parola chiave è "*interoperabilità*", cioè la capacità di scambiare dati tra applicazioni informatiche diverse, uniformando così i flussi di lavoro diversi e facilitando quindi l'automazione.

1.3

Qual è l'espressione usata nel codice degli appalti Dlgs 36/2023?

Il codice degli appalti attualmente in vigore non utilizza direttamente la parole "BIM" ma adotta un espressione più completa quale "*Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni*", riportata all'art. 43 e allegato I.9. L'espressione permette di includere anche strumenti non modellativi come il CDE, la tracciabilità digitale e le piattaforme collaborative.

2. IMPATTO DELLA METODOLOGIA BIM SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI

2.1	La normativa sui contratti pubblici si è adeguata alla metodologia BIM?
MIT - Servizio Supporto Giuridico - Parere n. 2079 del 27/06/2025	La metodologia BIM è stata introdotta per la prima volta nella normativa sulle opere pubbliche con l'abrogato D.lgs. 50/2016; è intervenuto quindi il D.M. 560/2017 aggiornato dal D.M. 312/2021 (c.d. Decreto BIM da intendersi abrogato dall'1/7/2023, ex art. 225, c. 16, D.lgs. 36/2023, salvo mantenere la sua efficacia per gli affidamenti per i quali si applicano le disposizioni del D.lgs. 50/2016); da ultimo il vigente D.lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici) ed il successivo D.lgs. 209/2024 (c.d. Correttivo). Le norme tecniche sono dettate dallo standard internazionale UNI 19650 e dalla serie nazionale UNI 11337.
2.2	Per quali opere pubbliche è obbligatorio avvalersi della metodologia BIM?
art. 43 c. 1 D.lgs. 36/2023 modificato con il D.lgs. 209/2024	Per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia di rilevanza europea (oggi € 5.382.000,00 ex art. 14, c. 1, lett. a), in caso di interventi su edifici di cui all'art. 10, c. 1, del D.lgs. 42/2004, cioè edifici appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2.3	E' obbligatorio avvalersi della metodologia BIM per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria?
art. 43 c. 1 D.lgs. 36/2023 modificato con il D.lgs. 209/2024	No, tranne che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione della metodologia BIM.
2.4	E' possibile avvalersi della metodologia BIM al di fuori dei casi obbligatori?
art. 43 c. 2 D.lgs. 36/2023	Sì, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale in caso di uso della metodologia BIM. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure necessarie per l'utilizzo di detta metodologia, previste nell'allegato I.9 del D.lgs. 36/2023, ivi compresa l'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale della stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.
2.5	Da quando è obbligatorio avvalersi della metodologia BIM?
art. 43 c. 1 D.lgs. 36/2023 modificato con il D.lgs. 209/2024	A decorrere dal 1° gennaio 2025.

2.6	L'obbligo vale anche per i procedimenti in corso?
art. 225 bis c. 2 D.Lgs. 36/2023	No, la metodologia BIM non è obbligatoria per i procedimenti di programmazione con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea (art. 14) con DOCFAP (Documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 2 c. 5 dell'All. I.7) già redatto entro il 31/12/2024.
2.7	L'obbligo vale per i procedimenti in corso con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a € 2.000.000 ed inferiore alle soglie di rilevanza europea?
MIT - Servizio Supporto Giuridico - Parere n. 3480 del 03/06/2025	No, purché l'opera sia stata inserita in programmazione entro il 31/12/2024, perché la redazione del DOCFAP è espressamente esclusa per le opere di importo inferiore alle soglie eurounitarie (art. 2 c. 5 All. I.7).
2.8	Cosa deve contenere il bando che prevede l'uso del BIM?
	Un bando che prevede l'uso del BIM deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • Capitolato Informativo (CI) • Requisiti di maturità digitale • Criteri premiali relativi al BIM (es. punteggio tecnico) • Indicazioni sull'uso dell'ACDat • Clausole contrattuali specifiche sul flusso informativo
2.9	La metodologia BIM attiene solo alla fase della progettazione delle opere pubbliche?
art. 1 c. 1 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	No, la metodologia BIM coinvolge tutte le fasi del ciclo di vita di un'opera dalla progettazione, costruzione, collaudo e consegna, gestione e manutenzione, fino alla sua dismissione.

3. I PRINCIPI DELLA METODOLOGIA BIM NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI	
3.1	Quali sono gli obblighi delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici?
art. 19 c. 1 D.Lgs. 36/2023	1) Assicurare la digitalizzazione in tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento e esecuzione; 2) Garantire l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale; 3) Operare secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
3.2	Quali sono i diritti di cittadinanza digitale?
art. 1 e ss. D.Lgs. 82/2005 (CAD)	Sono i diritti dei cittadini e delle imprese a fruire agevolmente dei servizi della Pubblica Amministrazione mediante il supporto di una serie di strumenti e processi digitali, come l'identità digitale, la posta elettronica certificata, il domicilio digitale, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, ecc.
3.3	Cosa si intende per principio di neutralità tecnologica?
art. 3 e ss. D.Lgs. 82/2005 (CAD)	Garantire un approccio flessibile alle tecnologie disponibili, non limitato a una unica soluzione; in materia di contratti pubblici significa non imporre o privilegiare l'uso di una specifica tecnologia; le offerte, ad es., dovranno essere valutate sulla base del fattore funzionalità, efficienza, affidabilità e costo, ma non sulla base della tecnologia indicata e/o utilizzata.
3.4	Cosa si intende per principio di trasparenza?
art. 19, c. 6, art. 35, modificato con il D.Lgs. 209/2024, e 36 D.Lgs. 36/2023	Principio che impone la pubblicità ed accessibilità, in modo chiaro, comprensibile e controllabile da parte dei cittadini, degli atti, documenti, informazioni e dati relativi all'attività amministrativa. Il principio è funzionale al controllo democratico dell'attività amministrativa e alla prevenzione della corruzione. Nel rispetto del principio di trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili.
3.5	Cosa si intende per principio dell'unicità dell'invio o del once only-interoperabilità?
Art. 19, c. 2, del D.Lgs. 36/2023	Principio in base al quale, ogni qualvolta sono imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o ad un sistema informativo, il dato deve essere fornito una sola volta; detto dato non deve essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma deve essere reso a questi disponibile dalla banca dati o dal sistema informativo ricevente. Corollario di questo principio è l'obbligo dei soggetti titolari di banche dati di adottare tutte le misure, organizzative, tecnologiche e regolamentari, per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi.

3.6	Cosa si intende per funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale?
art. 117 c. 2 lett. r) Cost. - art. 19 c. 9 D.Lgs. 36/2023	E' la funzione, riservata dalla Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, di esercitare il coordinamento tecnico dei sistemi informatici e statistici delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la loro interoperabilità e la condivisione dei dati. Le disposizioni della Parte II del Libro I del D.Lgs. 36/2023 costituiscono esercizio della suddetta funzione di coordinamento.
3.7	Le norme del D.Lgs. 36/2023 sulla digitalizzazione dei contratti pubblici si applicano nella Regione Sicilia?
art. 1 della L.R. 12/2023 - modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12	Si. Inoltre, per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori dell'Amministrazione regionale, delle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, degli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché degli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica e anche degli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, si avvalgono della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana realizzata e mantenuta dal Dipartimento Regionale Tecnico. Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
3.8	Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare applicazioni informatiche interoperabili?
art. 43, c. 3 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati multidimensionali orientati a oggetti; i flussi informativi si svolgono all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.

4. ADEMPIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE PER OPERARE CON LA METODOLOGIA BIM	
	Quali adempimenti deve adottare la stazione appaltante prima di operare con metodologia BIM?
art. 1 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Indipendentemente dalla fase progettuale e dal valore delle opere, la stazione appaltante deve: a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale; b) Nominare un Gestore dei processi digitali (<i>BIM Manager interno o esterno</i>); c) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software; d) redigere e adottare un atto di organizzazione; e) Verificare la maturità digitale dei propri processi; f) adottare un proprio ambiente di condivisione dati; g) predisporre un capitolato informativo.
4.a Formazione e nomine	
4.a.2	Che cos'è il Piano di formazione specifica del personale?
art. 1 c. 2 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	E' il documento che definisce le attività di formazione del personale della stazione appaltante coerentemente con le previsioni dell'Atto Organizzativo e del piano di manutenzione e aggiornamento degli strumenti hardware e software. Il piano di formazione BIM contiene indicativamente: a) una descrizione dettagliata degli obiettivi formativi; b) un elenco dei contenuti formativi e degli strumenti software da utilizzare; c) le modalità di erogazione dei corsi di formazione; d) la loro durata, suddivisa in moduli e/o livelli di complessità; e) la tipologia di docenti e tutor da coinvolgere; f) la descrizione dei materiali didattici necessari; g) l'indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di formazione; h) le modalità di verifica dell'apprendimento.
4.a.3	Quali nomine deve fare la stazione appaltante?
art. 1 c. 3 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute a effettuare alcune nomine fondamentali per garantire una corretta gestione informativa dell'appalto, tra cui un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, un gestore dei processi digitali e un coordinatore dei flussi informativi, di supporto al responsabile unico del progetto.
4.a.4	Quali sono i compiti del gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager)?
Parte 7 norma UNI 11337:2017	Creare, impostare e gestire, con competenze informatiche e di project management, piattaforme digitali e sovrastrutture tecnologiche nelle quali avviene il processo BIM.

4.a.5	Quali sono i compiti del gestore dei processi digitali (BIM Manager)?
art. 3 c. 1 lett. q-quater) All. I.1 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Il gestore dei processi digitali è il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso.
4.a.6	Quali sono i compiti del coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)?
art. 3 c. 1 lett. q-ter) All. I.1 D.Lgs. 36/2023 - art. 1 c. 3 e 11 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 - art. 1 c. 2 lett aa) e art. 2 c. 4 All. II.14 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Il coordinatore dei flussi informativi opera, nell'ambito dell'intervento di competenza, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali. Fa parte della struttura di supporto al RUP e svolge anche attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, assicurando che i flussi informativi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori.
4.a.7	Come sono individuate le figure operanti nel BIM?
art. 1 c. 3 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Le figure di CDE Manager, BIM Manager e BIM Coordinator sono individuate preferibilmente tra i dipendenti della stazione appaltante, anche a tempo determinato, in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.
4.b Acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software	
4.b.1	Che cos'è il Piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software?
art. 1 c. 2 lett. b) All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	E' il documento che identifica e descrive le attività necessarie per acquisire, utilizzare e mantenere gli strumenti hardware e software; contiene indicativamente: a) la descrizione degli strumenti hardware e software attualmente utilizzati, con la specificazione della loro funzione, del costo, della data di acquisizione e della data prevista per la sostituzione; b) la descrizione del processo di acquisizione degli strumenti hardware e software, con la specificazione delle relative fasi di pianificazione, valutazione, selezione, acquisto, installazione e configurazione; c) la descrizione del processo di manutenzione degli strumenti hardware e software.

4.c Atto di organizzazione	
4.c.1	Che cos'è l'Atto di organizzazione?
art. 1 c. 2 lett. c) All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	E' il documento contenente la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione della metodologia BIM per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente.
4.c.2	Cosa contenere l'Atto di organizzazione?
Prassi di riferimento UNI/PdR 74:2019	L'atto organizzativo BIM include: a) un elenco di definizioni e termini tecnici utilizzati nel BIM, per assicurare una comprensione comune tra i vari attori coinvolti (c.d. glossario di termini); b) una descrizione dei processi e delle attività in cui il BIM viene utilizzato, come la progettazione, la direzione lavori, la manutenzione e la gestione del patrimonio (c.d. ambiti di applicazione del BIM); c) le linee guida e i criteri per l'assegnazione dei contratti di progettazione e realizzazione basati sul BIM, per garantire trasparenza e concorrenza (c.d. indirizzi per la gestione del procedimento di aggiudicazione); d) le procedure e le responsabilità per la gestione dei dati BIM all'interno dell'amministrazione, per assicurare la corretta implementazione del BIM e la condivisione delle informazioni (c.d. indirizzi per la gestione dei processi interni); e) le linee guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione del progetto basate sul BIM, incluse le fasi di verifica e validazione (c.d. indirizzi per la progettazione); f) i criteri e modalità per la creazione, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di dati BIM all'interno e per tramite l'Ambiente di Condivisione Dati, per garantire la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni nel tempo (c.d. indirizzi per la gestione del progetto). L'atto organizzativo contiene inoltre una sezione con la specificazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme e delle disposizioni indicate.
4.d Ambiente di condivisione dati	
4.d.1	Che cos'è l'ambiente di condivisione dati (ACDat)?
art. 43, c. 3 D.Lgs. 36/2023 - art. 3 c. 1 lett. q-bis) All. I.1 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	L'ACDat è uno spazio di condivisione dati che permette la collaborazione tra tutti i partecipanti all'appalto, consentendo di gestire tutte le fasi del processo mediante piattaforme interoperabili e l'utilizzo di formati aperti non proprietari. E' definito come un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale.

4.d.2	Come devono essere i dati che popolano l'ACDat?
art. 43, c. 3 D.Lgs. 36/2023 - art. 12 c. 1 All. I.7 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	I dati debbono essere fruibili secondo formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto. Inoltre dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.
4.d.3	Cosa garantisce l'utilizzo di un ACDat nel corso dei differenti livelli di approfondimento di un progetto, fino all'esecuzione dell'opera?
	Garantisce la configurazione di un sistema di dati interoperabili basato su modelli federati, ossia un vero e proprio Gemello Virtuale o Digital Twin dell'opera reale che costituisce la fonte informativa interoperabile a cui la S.A. ha sempre accesso per organizzare la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare.
4.e Capitolato informativo	
4.e.1	Che cos'è il capitolato informativo (CI)?
art. 1 c. 8 e 9 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	E' il documento che definisce le regole di gestione dei dati e delle informazioni.
4.e.2	In quali casi si predispose il CI?
art. 1 c. 8 e 9 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e in caso di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato.
4.e.3	Chi predispose il CI?
art. 1 c. 8 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti.

4.e.4	Cosa deve contenere il CI in caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria?
art. 1 c. 8 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	IL CI, che deve essere coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, e deve essere allegato alla documentazione di gara, deve contenere: a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto; tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi; b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale; c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale; d) le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.
4.e.5	Cosa deve contenere il CI in caso di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato?
art. 1 c. 9 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Il capitolato informativo, che deve essere coerente con il livello di progettazione posto a base di gara, deve contenere la disciplina delle responsabilità, degli obblighi e dei relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.
4.e.6	Quali regole valgono, in relazione al CI, in caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e in caso di affidamento dei lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato?
art. 1 c. 10 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti presentano, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, anche l'offerta di gestione informativa che struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti. Sulla base dell'offerta di gestione informativa, l'aggiudicatario redige il piano di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. La consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l'Ambiente di Condivisione dei Dati della stazione appaltante. Il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa digitale nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato. Inoltre, l'attività di verifica della progettazione è effettuata avvalendosi della metodologia BIM; fino all'introduzione obbligatoria della metodologia BIM, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici; in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi; a decorrere dall'introduzione obbligatoria della metodologia BIM, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati ai modelli informativi all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

4.e.7	In relazione al CI, cosa deve fare l'affidatario ai fini del collaudo o della verifica di conformità?
art. 1 c. 11 All. I.9 D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	Deve consegnare i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo.
4.e.8	Cos'è il Piano di Gestione Informativa (PGI o BEP)?
art. 43, D.Lgs. 36/2023 modificato con il D.Lgs. 209/2024	È il piano redatto dall'affidatario (impresa o progettista) in risposta al CI. Indica come verranno prodotti, gestiti, verificati e consegnati i modelli BIM, chi se ne occuperà, e con quali strumenti.

LINK UTILI:

MIT - Servizio Supporto Giuridico - Parere n. 2079 del 23/03/2025:

<https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230627/Parere-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-27-giugno-2023-n-2079-26947.html>

MIT - Servizio Supporto Giuridico - Parere n. 3480 del 03/06/2025:




<https://www.lavoripubblici.it/normativa/20250603/Parere-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-3-giugno-2025-n-3480-28947.html>

Guida alle norme per le costruzioni digitali - LA PARTE 0 DELLA UNI 11337:

<https://www.uni.com/wp-content/uploads/BrochureBIM2024-1.pdf>

Prassi di riferimento UNI/PdR 74:2019:

<https://store.uni.com/uni-pdr-74-2019>

<div><div></div><div><div>Finanziato dall'Unione europea</div><div>NextGenerationEU</div></div></div>		<div><div></div><div><div>REGIONE SICILIANA</div><div></div></div></div>	
<div><div>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR</div><div>Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1</div><div>Sub investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”</div></div>			
<div><div>GIS-BIM</div><div>MATRICE DI CORRELAZIONE DIMENSIONI GIS-BIM con le FASI DELLA PROCEDURA COMPLESSA APPALTI</div><div>(D.Lgs. 36/2023 Testo aggiornato al D.Lgs. 209/2024)</div></div>			
<div>Articolo 43. comma 1, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine dinon limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie.</div>			
Fase Appalto	GIS-BIM	GIS 2D	GIS 3D
	Mappe e planimetrie geografiche e catastali dello stato dei luoghi, analisi ambientali e socio-economiche; pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica; verifica dei vincoli, indicatori statistici territoriali.	Analisi geomorfologiche e idrologiche su DEM; analisi di scenario, impatti di visibilità, valutazioni geomorfologiche, analisi ambientali, analisi di scenario.	Modellazione - Rappresentazione tridimensionale di un edificio o del terreno, che include geometria, dati e informazioni sugli elementi costitutivi.
		BIM 3D	BIM 4D
		Gestione del tempo - Integrazione della programmazione temporale (cronoprogramma) con il modello 3D; consente la simulazione dell'avanzamento lavori nonché la verifica dello stato di avanzamento.	Gestione dei costi - Aggiunta della componente economica (stima dei costi) al modello BIM, collegando i costi ai singoli elementi del modello.
		BIM 5D	BIM 6D
		Ciclo di vita dell'edificio - Gestione del ciclo di vita dell'edificio, inclusa la manutenzione e la gestione degli interventi nel tempo.	Sostenibilità - Integrazione di considerazioni sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, analizzando l'impatto dell'edificio sull'ambiente e sulla comunità, ex requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale - green public procurement.
		BIM 7D	
1. PROGRAMMAZIONE			
1.1 Q.E. (Quadro Esigenziale)	1.1.1 GIS 2D+3D - Comma 2 art. 1 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi o delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti).	1.1.1.1 GIS 2D+3D - Comma 2 art. 1 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi o delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti).	
1.2 DOCFAP	1.2.1 GIS 2D+3D - Comma 2 art. 1 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e modelli informativi che riflettano stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali).	1.2.1 GIS 2D+3D - Comma 2 art. 1 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale e modelli informativi che riflettano stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali).	1.2.2 BIM 3D+4D+5D+6D+7D Commi 1-4 art. 2 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti e con i vincoli di settore, ove pertinenti; individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità; ndicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate, stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici).
1.3 D.I.P.	1.3.1 Comma 2 art. 41 modificato dal D.Lgs. 209/2024 - D.Lgs. 36/2023 (stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti, relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS)).	1.3.2 GIS 2D+3D - comma 1 e 5 art.3 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 - D.Lgs. 36/2023 (stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS, relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS)).	1.3.3 - comma 1 lett. d, art.3 allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 (Il DIP deve riportare i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento) Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo.
1.3.1 CAPITOLATO INFORMATIVO	1.3.1.1 C.I. (Capitolato Informativo) art.3 comma 2 Allegato 1.7 D.Lgs. 36/2023 (Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltante o dell'ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «C.I.», in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9, art. 1 comma 8 "contenuti minimi").		
2. PROGETTAZIONE			
2.1 P.F.T.E. (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica)	2.1.1 GIS 2D - art. 41, 43 D.Lgs. 36/2023 - Comma 1, lett. a, Art.3 Allegato 1.7, comma 5 Art.3 Allegato 1.7 - Comma 2 art. 6 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (caratteristiche di contesto, preesistenza ambientali, paesaggistiche e archeologiche - conformità alla pianificazione urbanistica ed edilizia).	2.1.2 GIS 2D - Art. 41 e 43 D.Lgs. 36/2023 - Comma 1, lett. D, Art.3 Allegato 1.7 D.Lgs. 36/2023 (morfologia, geologia, struttura geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi Lettera d), comma 4 art. 6 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (verifica preventiva Allegato 1.8).	2.1.3 BIM 3D - Art.41, lett. g bis, D.Lgs. 36/2023, Comma 1, lett. D, Art.3 Allegato 1.7 D.Lgs. 36/2023 (diagnostica del terreno - livelli di fabbisogno informativo - modelli informativi- C.I. (Capitolato Informativo)).
2.1.1 CAPITOLATO INFORMATIVO	2.1.1.1 - Art. 13-ter introdotto dal D.Lgs. 209/2024 (Capitolato informativo allegato del PFTE)		
2.2 PROGETTO ESECUTIVO	2.2.1 GIS 2D + 3D- Lettera c) comma 8 art. 41 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo - Comma 4 art. 25 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (Elaborati grafici)	2.2.2 GIS 2D + 3D- Lettera c) comma 8 art. 41 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo - Comma 4 art. 25 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (Elaborati grafici)	2.2.3 BIM 3D+4D+5D+6D+7D comma 8 art. 41 D.Lgs. 36/2023 (definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco, piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione), lettera p-bis e p-ter comma 4 art. 22 allegato 1.7 introdotte dal D.Lgs. 209/2024 - (modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, Capitolato Informativo) - Comma 4 art. 25 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 (Elaborati grafici)
2.2.1 CAPITOLATO INFORMATIVO	2.2.1.1 - Art. 13-ter introdotto dal D.Lgs. 209/2024 (Capitolato informativo allegato al Progetto Esecutivo)		
2.3 Verifica e Validazione della progettazione	2.3.1 art. 42 D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente - Comma 4 La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. 2.3.2 Comma 4 art. 37 allegato 1.7 modificato dal D.Lgs. 209/2024 Il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato; 2.3.4 lettere i-bis), i-ter) Comma 2 art. 40 allegato 1.7 introdotte dal D.Lgs. 209/2024 - (per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli, per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.		
3. AFFIDAMENTO			
3.1 Affidamento - Adozione del piano di condivisione dati	3.1.1 - Comma 4 art. 1 allegato 1.9 modificato dal D.Lgs. 209/2024 - Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi - 3.1.2 - Lettere b), d), f), h), i), j), k) e q) comma 12 art. 1 allegato 1.9 modificate dal D.Lgs. 209/2024 (Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte: (...), per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva - 3.1.3 Comma 8 art. 1 allegato 1.9 modificato dal D.Lgs. 209/2024 - affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti.		
3.2 Capitolato Informativo	3.2.1 - GIS 2D+3D+ BIM 3D+4D+5D+6D+7D • Art. 43 D.Lgs. 36/2023 • Art. 1 comma 8 – 9 Allegato 1.9 D.Lgs. 36/2023 • Art. 32 ter Allegato 1.7 D. Lgs. 36/2023 • UNI 11337 – parte 6 – 2017 • ISO 19650 Contenuti minimi: a) Sezione generale: contiene le premesse, le informazioni anagrafiche del progetto, i riferimenti normativi e il glossario dei termini tecnici; b) Sezione tecnica: Descrive i requisiti operativi e le risorse informatiche necessarie, indicando specifiche tecniche o richiedendo una proposta all'affidatario. Indicando il livello di sviluppo del BIM; c) Sezione gestionale: Dettaglia gli usi e gli obiettivi del modello informativo, definisce i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti, e stabilisce criteri di verifica e tempistiche per la gestione dei dati.		
3.3 OGI – Offerta di Gestione Informativa	3.3.1 - GIS 2D+3D+ BIM 3D+4D+5D+6D+7D - L'OGI è un criterio premiante nell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), permettendo di valorizzare le soluzioni più innovative per la gestione dei flussi informativi. • Art. 43 D.Lgs. 36/2023 • Art. 1 comma 10 lett. b) Allegato 1.9 D.Lgs. 36/2023 • UNI 11337 – parte 5 – 2017 Contenuti minimi: a) Proposta tecnica: Dettagli sulle metodologie, gli strumenti digitali e i processi che verranno utilizzati. b) Proposta organizzativa: Come verrà organizzato il team, le responsabilità e l'uso delle piattaforme informative. c) Proposta economica: La stima dei costi legati alla gestione delle informazioni		
3.4 PGI – Piano di Gestione Informativa	3.4.1 - GIS 2D+3D+ BIM 3D+4D+5D+6D+7D - La redazione del PGI viene effettuata a seguito della valutazione dell'OGI e l'aggiudicazione della gara, prima dell'inizio dei lavori. Deve essere verificato e validato dalla stazione appaltante per accertarne la conformità alle richieste di gara. • Art. 43 D.Lgs. 36/2023 • Art. 1 comma 10 lett. c) Allegato 1.9 D.Lgs. 36/2023 • UNI 11337 – parte 5 – 2017 Contenuti minimi: Il PGI dettaglia come verranno messe in pratica le procedure, già riportate nel C.I. e nel O.G.I., per la gestione delle informazioni durante tutte le fasi del progetto, specificando le attività, i ruoli e le responsabilità. Coordina l'uso delle diverse dimensioni del BIM, dal 3D al 7D come richiesto dalla stazione appaltante, per garantire un processo di gestione delle informazioni più efficiente, integrato e controllato.		
4. ESECUZIONE			
4.1 D.L. - Esecuzione dei Contratti	4.1.1 - comma 2 e 3 Art. 114 D.Lgs. 36/2023 - Comma 5 art. 114 modificato dal D.Lgs. 209/2024 - Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, anche eventualmente dalle figure previste nell'allegato 1.9.; Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato 1.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.		
4.2 Coordinamento, Direzione e Controllo Tecnico-Contabile dell'Esecuzione	4.2.1 - Comma 11 art. 1 allegato 1.9 modificato dal D.Lgs. 209/2024 - Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi.) comma 11/2 lettera 1 (con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva.		
4.3 Collaudo e Verifica di Conformità	4.3.1 - Comma 11 art. 1 allegato 1.9 modificato dal D.Lgs. 209/2024 -L'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel apitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo.		